

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"UNIVARTIS SRL"

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Sanremo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci la decisione in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato ovvero l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo della società e da questa tenuta in apposita evidenza e aggiornata in base a comunicazione di eventuali variazioni da parte dei soci stessi.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

* promozione, organizzazione e gestione (in Italia e all'estero) per conto proprio e per conto terzi - siano soggetti privati o Enti pubblici - di corsi di studio di ogni ordine e grado compresi corsi di laurea e post diploma, di master, di corsi di formazione professionale, specializzazione e aggiornamento di qualsiasi natura;

* attività di ricerca scientifica e ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi, compresa l'attività di consulenza al fine della realizzazione, in collaborazione con altre società e organismi, con imprese e con strutture sia pubbliche sia private, italiane ed estere, di progetti e programmi di ricerca e sperimentazione;

* attivazione e gestione di iniziative culturali, artistiche e di formazione mirate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle vocazioni naturali e storico-culturali del territorio in cui sono collocate;

* realizzazione, stampa e divulgazione di pubblicazioni, studi, riviste, ricerche, dispense e simili relativi agli obiettivi sopra indicati;

* gestione in proprio di contratti pubblicitari di "sponsorizzazione" delle pubblicazioni e degli eventi organizzati;

* gestione di immobili e foresterie per studenti e docenti sia dei corsi attivati e gestiti in proprio che di altre iniziative operanti nel territorio;

* gestione di servizi mensa e ricreativo-culturali nonché attività di intermediazione di servizi relativi;

* fornitura di libri nuovi e usati, di materiale didattico e di cancelleria per gli studenti iscritti ai corsi attinenti alla sfera d'azione della Società;

* proposizione, strutturazione, organizzazione e gestione di progetti culturali di incidenza locale, territoriale, nazionale e sovranazionale in concerto con gli Enti istituzionali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Stato, Europa, Mondo, Associazioni Culturali, artistiche ecc.) qualora si verificano le condizioni favorevoli ad indire rapporti di partenariato con realtà parallele nel rispetto di protocolli ed intese internazionali, progetti culturali contemplati dagli accordi tra le nazioni;

* progettazione e attivazione di strategie e di corsi formativi attinenti alla gestione, custodia e riordino di archivi, musei e biblioteche pubbliche e private;

* organizzazione di gite, percorsi storico artistici ed enogastronomici, meetings, feste, mostre, fiere e mercati, finalizzati alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle tradizioni locali e territoriali;

* organizzazione di attività didattiche per le scuole.

La Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre società od imprese, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè, rilasciare garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi, il tutto purchè, non nei confronti del pubblico e purchè, tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale è fissato in Euro 10.000 (diecimila) e potrà essere aumentato in forza di delibera dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'aumento del capitale sociale non può essere attuato fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., può essere anche attuato mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi: in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

I conferimenti a liberazione del capitale possono essere costituiti da beni in natura, crediti, opere e servizi e sono regolati dagli articoli 2464, 2465 e 2466 C.C..

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta percentualmente immutata.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante delibera dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6 - Finanziamenti dei soci

Eventuali versamenti e/o finanziamenti dei soci, salvo patto contrario, saranno improduttivi di interessi purchè dai bilanci risulti il titolo del versamento, ai sensi del

T.U. 917/86 Imposte Dirette; la Società può, comunque, effettuare la raccolta di denaro tra i soci nei limiti di cui al D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) in riferimento alla normativa vigente in materia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 7 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I diritti di cui al comma che precede possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo della piena proprietà o di altro diritto reale delle partecipazioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute in caso di concorso di soci che esercitano il diritto di prelazione, per il valore effettivo netto delle partecipazioni medesime: nella determinazione del valore dovrà tenersi conto dell'effettivo valore commerciale delle quote cedende in riferimento a tutti gli elementi patrimoniali della Società ed all'avviamento della Società stessa riferentesi alle partecipazioni cedende.

Il socio che intende trasferire le proprie partecipazioni deve notificare offerta scritta, tramite lettera raccomandata A.R., agli altri soci, al domicilio risultante dal registro delle Imprese oppure risultante da comunicazione inviata dai soci di elezione di un diverso domicilio, i quali, entro quindici giorni dal ricevimento della detta comunicazione, devono notificargli, sempre tramite lettera raccomandata A.R., l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione: sia l'offerta da parte dell'alienante che la comunicazione di avvalersi del diritto di prelazione devono riguardare l'intera quota posta in vendita.

La data del timbro postale di inoltro della raccomandata di risposta fa fede della tempestività della risposta stessa.

Scaduto tale termine senza che alcuno eserciti tale diritto, le partecipazioni sono cedibili liberamente all'acquirente ed alle condizioni di cui all'offerta scritta: la preventiva autorizzazione scritta da parte degli aventi diritto di prelazione ad una determinata alienazione esonera l'alienante dall'espletare le formalità suesposte.

In caso di disaccordo nella determinazione del valore della quota cedenda detto valore sarà determinato, ai sensi dell'art. 1473 C.C., da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede principale la Società su istanza di una delle parti.

Il pagamento del prezzo stabilito sia di comune accordo che dall'arbitratore dovrà essere effettuato nel termine di 6 (sei) mesi dalla determinazione del medesimo nei modi suddetti.

Le disposizioni inerenti il diritto di prelazione non si applicano ai trasferimenti 'mortis causa'.

Le disposizioni inerenti il diritto di prelazione si applicano inoltre ai trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, e per l'esercizio di detto diritto di prelazione l'alienante dovrà indicare il prezzo al quale detto diritto dovrà essere esercitato, ferma restando la disciplina che precede in caso di disaccordo nel prezzo stesso.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) ai fiduciari originari o loro aventi causa 'mortis causa' non è soggetta a quanto sopra disposto in ordine alla prelazione.

In ogni caso di vendita forzata, delle partecipazioni o dei diritti di opzione, a carico

di un socio, la vendita, da notificarsi all'Organo amministrativo da parte dell'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. è priva di effetto nei confronti della società se entro trenta giorni da detta comunicazione la società presenti altro/i acquirente/i in persona di uno o più soci che al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni rilevi/no le partecipazioni: all'uopo l'Organo amministrativo deve offrire in prelazione le partecipazioni in oggetto agli altri soci con le modalità suesposte.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguite senza l'osservanza di quanto sopra disposto in ordine alla prelazione dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 C.C., salvo il disposto del 3° comma dell'articolo 2471 stesso Codice.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 9 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese e che non sia moroso o titolare di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. In ogni caso le materie di cui al 2° comma dell'art. 2479 C.C. sono riservate alla competenza dei soci.

Art. 10 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare appresso disciplinato, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nei limiti e con le modalità previsti dell'art. 2479 C.C. e delle altre disposizioni di legge e del presente statuto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere;

c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'articolo 2479 Codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Per le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto valgono gli stessi quorum deliberativi previsti per l'assemblea all'art. 13 che segue.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di nomina di più Amministratori che non compongono il Consiglio di Amministrazione, da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato; qualora alcuno o tutti gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, l'assemblea è regolarmente costituita quando i medesimi siano stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società.

La rappresentanza può essere conferita nei limiti di cui all'articolo 2372 C.C. per quanto applicabile.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di nomina di più Amministratori che non compongono il Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore più anziano: in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e delibera sulle altre modalità di svolgimento sulla cui adozione non sia competente il Presidente o questi ne demandi la competenza all'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le Assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni:

* che, salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma 'totalitaria' ai sensi del precedente art. 11, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;

* che sia consentito al Presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - Quorum deliberativi dell'assemblea

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ivi incluse le delibere relative agli argomenti di cui ai punti 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 C.C..

Restano comunque salve le eventuali disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 14 - Verbale dell'assemblea

Si applicano ai verbali assembleari le disposizioni di cui all'art. 2375 C.C..

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Amministrazione

La società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione con poteri congiunti o disgiunti ai sensi degli artt. 2257 e 2258 C.C., nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. richiamato dal secondo periodo del terzo comma del medesimo articolo.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni o per il tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e che scadrà alla data della decisione/Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Art. 16 - Sostituzione degli amministratori

La sostituzione degli Amministratori è regolata dall'art. 2386 C.C.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 17 - Presidente

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente se questi non è stato nominato dai soci all'atto della nomina e può anche nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 18 - Decisioni degli amministratori

Nel caso la società sia Amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo decide sempre in forma collegiale.

Art. 19 - Decisioni collegiali degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli Amministratori al domicilio risultante dagli atti sociali (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di

telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore e che risultino espressamente dagli atti sociali).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato; qualora l'organo di controllo, se nominato, non partecipa personalmente alla riunione del Consiglio, il medesimo è regolarmente costituito quando lo stesso sia informato della riunione e non si opponga alla trattazione degli argomenti: in tal caso gli assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni:

* che, salvo che si tratti di riunione tenuta in forma 'totalitaria' ai sensi di quanto qui sopra stabilito, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;

* che sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico nei casi di legge, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 20 - Competenze degli amministratori

All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente alla decisione dei soci, e salve le eventuali limitazioni stabilite dai soci all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega ed ai sensi, con le modalità e termini di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.

Nel caso di nomina di più Amministratori che non compongono il Consiglio di Amministrazione tutti detti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria potranno essere attribuiti sia in via congiunta che in via disgiunta tra gli Amministratori, ovvero taluni poteri potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta, fermo restando che ove non vengano precisati i termini di attribuzione dei poteri in oggetto questi si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 21 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta

alternativamente all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente ed al Vice Presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore o Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Nel caso di nomina di più Amministratori che non compongono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta tra di loro a seconda che l'atto in ordine al quale la rappresentanza si esplica sia da esercitarsi rispettivamente in via congiunta o in via disgiunta.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22 - Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed un compenso che verrà determinato con decisione dei soci sia in misura fissa che sotto forma di partecipazione agli utili: agli amministratori potrà altresì essere attribuita un'indennità per cessazione del mandato anche in conformità al T.U. 917/86 Imposte Dirette e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell'assemblea, la società nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare l'incarico della revisione ad un Revisore o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro ministeriale.

L'organo di controllo è eletto con decisione dei soci che determina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, il compenso annuale; in caso di collegio sindacale, ne nomina il presidente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea/decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza dei termini ha, peraltro, effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

In caso in cui l'assemblea nomini il collegio sindacale, questi si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto, trasmettere e ricevere documenti.

Art. 24 - Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Società nei casi di cui all'art. 2473 C.C. e negli altri casi

di legge e di cui al presente Statuto.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo mediante raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della decisione che legittima il diritto di recesso stesso, ovvero, se il presupposto che legittima il recesso è un fatto diverso da una decisione da iscrivere al Registro Imprese, entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del recedente.

In ordine alle modalità di attuazione del recesso e della liquidazione della partecipazione del socio receduto si rinvia al disposto dell'art. 2473 C.C.

Art. 25 - Esclusione del socio

Il Socio può essere escluso per le cause previste dalla Legge e dal presente Statuto.

La decisione di esclusione deve essere assunta in sede assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie: per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento e discussione in assemblea ancorchè senza diritto di voto.

In ordine alle modalità di liquidazione della partecipazione del socio escluso si rinvia al disposto dell'art. 2473 C.C.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Si applica il disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 2287 C.C..

Art. 26 - Esercizi sociali, bilancio, distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o nello stato patrimoniale in caso di bilancio redatto a norma dell'art. 2435-ter C.C..

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, che spettano ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, per il verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce il numero, la nomina ed i poteri dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, nonchè i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

Art. 28 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non

eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In ordine alle modalità, limiti e termini di emissione e circolazione dei titoli di debito si richiama il disposto dell'art. 2483 C.C. e le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 29 - Comunicazioni

In tutti i casi in cui il presente statuto prevede comunicazioni a mezzo raccomandata A.R., queste possono essere validamente effettuate anche tramite P.E.C., ove ricorrano i presupposti di legge.

Art. 30 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.

F.TO: PIETRO LUIGI POLIDORI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO